



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
APPROVATA CON DGRT 1243/2016**

ALLEGATO A

**DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICHE PER LE
SOTTOMISURE/TIPI DI OPERAZIONI COLLEGATE AL BANDO
“PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF)”**

Si ricorda che il seguente testo scaturisce da un'operazione puramente compilativa effettuata al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.



Regione Toscana



INDICE

1. Competenze tecnico amministrative	1
2. Requisiti di accesso relativi ai beneficiari.....	1
2.1 Condizioni di accesso.....	1
2.2 Condizioni per il pagamento dell'aiuto	3
3. Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni	4
3.1 Localizzazione degli interventi	4
3.2 Cantierabilità degli investimenti	4
3.3 Norme di protezione ambientale	5
3.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	5
3.5 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità	5
4. Spese ammissibili/non ammissibili.....	6
4.1 Valutazione congruità e ragionevolezza	6
4.2 Investimenti materiali e immateriali	6
4.3 IVA e altre imposte e tasse	6
5. Cumulabilità.....	7
6. Controlli e ispezioni	7
6.1 Sanzioni	7
7. Specifiche di sottomisura/operazione	7
7.1 Operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole	7
7.1.1 Richiedenti/beneficiari	7
7.1.2 Interventi finanziabili	8
7.1.3 Ambiti e settori di intervento	12
7.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	12
7.1.5 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.....	13
7.1.6 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele.	13
7.1.7 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola	13
7.1.8 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	14
7.2 Operazione 6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali	15
7.3 Richiedenti/Beneficiari	15
7.3.1 Interventi finanziabili	15
7.3.2 Tipologie di spesa finanziabili	15
7.4 Operazione 6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali	16
7.4.1 Richiedenti/beneficiari	16
7.4.2 Interventi finanziabili	16
7.4.3 Tipologie di spesa finanziabili	16
7.5 Operazione 6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche.....	17
7.5.1 Richiedenti/beneficiari	17
7.5.2 Interventi finanziabili	17
7.5.3 Tipologie di spesa finanziabili	18
7.6 Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	19
7.6.1 Richiedenti/beneficiari	19
7.6.2 Interventi finanziabili	19
7.6.3 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	26
7.6.4 Limitazioni collegate agli investimenti.....	27
7.6.5 Altre limitazioni	27
7.6.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	29

1. Competenze tecnico amministrative

Il GAL MontagnAppennino è responsabile delle procedure di selezione per l'individuazione dei PIF finanziabili, e di verifica della realizzazione dei PIF.

2. Requisiti di accesso relativi ai beneficiari

2.1 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno e poter ricevere, poi, il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione;
Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000,00 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo, tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000,00 euro, espresso in termini di sovvenzione

diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo).

5. non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni alla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata nel territorio eligibile delle Province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabile al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo¹¹, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro;
6. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹² o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione¹³; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹⁴, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
7. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso;
8. essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

I suddetti requisiti devono essere posseduti e verificati **prima dell'emissione del contratto** per l'assegnazione del contributo e **prima del saldo degli aiuti**.

Nel caso del requisito di cui al punto 1), ai sensi dell'articolo 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al paragrafo "Ulteriori condizioni per il pagamento dell'aiuto" del documento Disposizioni Comuni.

Il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

9. **avere sede o unità locale** destinataria dell'intervento nel territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo o a saldo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato nel territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
10. **essere regolarmente iscritto** nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 (come da paragrafo "Disposizioni specifiche sottomisura/operazione") per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo o a saldo;
11. non aver violato il **divieto di intestazione fiduciaria** posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tal proposito dovranno comunicare al GAL MontagnAppennino la composizione

¹¹ Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 123/1998)

¹² Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231

¹³ Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

¹⁴ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (Allegato 1).

12. Le imprese straniere prive di sede o unità locale nel territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino, al momento della presentazione della domanda:
- **Se aventi sede in un paese UE:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 9 e 10);
 - **Se aventi sede in un paese extraeuropeo:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 9 e 10), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 1) a 12) è attestato dal richiedente compilando le apposite dichiarazioni contenute nella modulistica del sistema ARTEA.

Per le **imprese prive di sede o unità locale** nel territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL del GAL MontagnAppennino, al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 9), 10) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione presente sul sistema Artea) e devono risultare da visura camerale *prima dell'erogazione a titolo di anticipo o a saldo;*

Oltre a quanto sopra riportato, con la sottoscrizione della domanda i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:

- a) nel caso di soggetti di diritto privato, di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
- b) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Il requisito di cui al precedente punto a) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento del punto a) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Per il requisito di cui al punto b), si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.2 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso", devono:

1. nel caso di aiuti di stato, essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. In particolare è dovuta la verifica sull'Elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali elencati nel sito del Dipartimento Politiche Europee (<http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>), secondo quanto definito nel punto 6.2.1 del PSR, condizionalità ex ante G5, az.2/a.
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali,

assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05.

3. essere, ai sensi dell'art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs 159/2011 (nuovo codice antimafia) e ss.mm.ii., in regola con la certificazione antimafia (con esclusione dei beneficiari di diritto pubblico). Il mancato soddisfacimento del requisito porta alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione dei contributi con recupero degli eventuali aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

Inoltre è sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

Il mancato soddisfacimento della condizione di cui al precedente punto 1 (impegno Deggendorf), comporta che il pagamento del contributo in favore del beneficiario è sospeso fino all'avvenuta integrale restituzione (ivi compresi i cosiddetti interessi di recupero) degli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione che ne ordini il recupero. Tale requisito deve essere posseduto e verificato prima della liquidazione del saldo degli aiuti. Ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012 n. 234, risulta assolto "l'impegno Deggendorf" (che vieta l'erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali ed incompatibili dalla Commissione) anche quando il beneficiario abbia depositato in un conto bloccato somme che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero. In tale ipotesi l'amministrazione concedente eroga l'aiuto.

L'eventuale inadempienza contributiva riscontrata in fase di istruttoria della domanda di pagamento deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA.

3. Condizioni di ammissibilità degli interventi comuni a tutte le sottomisure/operazioni

3.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia, della SISL del GAL MontagnAppennino e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.

3.2 Cantierabilità degli investimenti

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. 30/03/2015 n. 52, secondo quanto di seguito indicato: il permesso di costruire e/o la VIA devono essere stati acquisiti entro la data di ricezione delle singole domande di aiuto;

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la

presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.3 Norme di protezione ambientale

Tutti gli interventi, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e SIR, devono:

- a) essere compatibili con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla D.G.R. n. 644 del 5/07/2004 e alla D.G.R. n. 454 del 16/06/2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43/CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.lgs n. 152/06 e s.m.i., L.R. n. 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/91 e L.R. n. 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del D.M. del 30/03/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati nelle modalità di cui al paragrafo "Documentazione minima da allegare alla presentazione delle domande di aiuto" delle Disposizioni comuni.

3.4 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Per la sottomisura 8.6 si rimanda al paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili" contenuto nelle specifiche della misura.

Per le altre misure:

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Regolamento (UE) n. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (D.P.R. n. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa agli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

3.5 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) per i beneficiari privati: collocando, almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), o una targa (formato A4) con informazioni sul progetto, che evidenzino il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico.

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario privato espone una targa (formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato 3 del Reg. n. 808/2014 (emblema dell'unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL.

I loghi sono scaricabili dal sito del GAL MontagnAppennino all'indirizzo www.montagnappennino.it

Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

4. Spese ammissibili/non ammissibili

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni Comuni. Nei bandi di sottomisura e nei paragrafi successivi, relativi alle disposizioni specifiche delle sottomisure/operazioni, sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

4.1 Valutazione congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariolpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc... reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

4.2 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

4.3 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

5. Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi delle sottomisure/operazioni inserite nel presente Bando PIF non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

6. Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

6.1 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo Atto della G.R., in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536.

7. Specifiche di sottomisura/operazione

Per le singole sottomisure/operazioni si applicano le disposizioni specifiche di seguito riportate e, se non diversamente previsto, quanto indicato nei paragrafi precedenti.

7.1 Operazione 4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando dell'Operazione *4.1.1 Miglioramento della redditività e competitività delle aziende agricole*.

7.1.1 Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

1. **imprenditori agricoli professionali (IAP)** iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, "Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola" e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 settembre 2017, n. 49/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)";
2. **imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti, anche a titolo provvisorio**, ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome;
3. **gli equiparati all'imprenditore agricolo professionale (IAP)** ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall'art. 2135 del C.C. e dalle leggi statali speciali);

La qualifica IAP o l'equiparazione allo IAP deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduta, e verificata, prima dell'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato possesso della qualifica IAP o della sua equiparazione nei tempi sopra indicati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio con conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo.

7.1.2 Interventi finanziabili

Gli investimenti e le spese ammissibili sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

- **A.1 COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI PRODUTTIVI AZIENDALI**

Ai fini del presente bando si definiscono "Fabbricati produttivi aziendali" i fabbricati in muratura e i manufatti aziendali la cui installazione richiede la modifica permanente del suolo.

Negli investimenti di seguito elencati è inclusa anche l'impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria e simili):

1) produzioni vegetali (miglioramento del rendimento economico, biodiversità):

- serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

2) produzioni zootecniche (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- fienili e silos;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità)

- locali adibiti alla conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'Allegato I del Trattato UE;
- locali adibiti a laboratorio di analisi per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

4) la commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.

- **A.2 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO** (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

Gli interventi sono finalizzati al:

1) risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse.

Sono considerati interventi di coibentazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra);

2) miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento.

Sono considerati interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento: l'installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione) e pompe di calore anche geotermiche; l'installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;

- **A.3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE E PARTI IN CEMENTO AMIANTO, SECONDO LE NORME VIGENTI** (miglioramento ambientale)

Gli interventi di rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto sono ammissibili a finanziamento se effettuati sui fabbricati elencati alla precedente lettera A.1 (fabbricati produttivi aziendali) e sulle strutture destinate alla rimessa di macchine e di attrezzature utilizzate nella coltivazione/raccolta.

- **A.4 REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI PALABILI E NON PALABILI DEGLI ALLEVAMENTI** (miglioramento ambientale);

- **A.5 REALIZZAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO E PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE RICICLATE** (miglioramento del rendimento economico /miglioramento ambientale)

Rientrano nella definizione di "strutture per lo stoccaggio" gli invasi, i serbatoi e le vasche per lo stoccaggio delle "acque riciclate"; sono, invece, esclusi i pozzi.

Ai fini della sottomisura si definiscono "acque riciclate" quelle meteoriche o reflue, da destinare eventualmente nel riuso per le attività aziendali; è comunque escluso l'utilizzo per scopi irrigui.

Gli interventi di miglioramento comprendono le opere finalizzate a migliorare la funzionalità e l'efficienza d'uso, quali la riduzione delle perdite (impermeabilizzazione), la messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo, il rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta delle acque.

Nell'ambito degli investimenti collegati al trattamento delle acque riciclate vi rientrano i sistemi finalizzati a migliorare la qualità delle stesse (ad esempio gli impianti di potabilizzazione, di fitodepurazione) o mirati a limitare gli inquinamenti puntiformi (ad esempio biobed).

Sono inclusi gli investimenti nelle reti di adduzione e distribuzione delle acque riciclate/trattate.

Gli investimenti sono ammissibili a condizione che siano riferiti esclusivamente all'attività di allevamento e/o di trasformazione e/o di commercializzazione. Sono esclusi gli investimenti riferiti in modo esclusivo o parziale all'attività di coltivazione.

- **A.6 MIGLIORAMENTI FONDIARI:**

1) impianti per la produzione di specie vegetali poliennali (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- realizzazione di impianti di specie arboree da frutto, inclusi gli impianti olivicoli e i castagneti da frutto. Sono ricompresi i rinfittimenti e l'esecuzione di innesti in impianti esistenti;
- miglioramento di impianti abbandonati o degradati di olivo e di castagno da frutto finalizzato al recupero produttivo. Sono ammissibili i seguenti investimenti: potature di riforma o di risanamento, capitozzatura, ceduzioni, preparazione ed esecuzione di innesti, taglio delle piante estranee o in sovrannumero, rinfoltimento dell'impianto;
- realizzazione di impianti di altre specie poliennali (permanenza per tutto il periodo di vincolo): da frutto; officinali e aromatiche; da fronda e/o da fiore reciso; per la produzione di germogli da destinare all'alimentazione;
- allestimento di spazi da destinare alla produzione floro-vivaistica;
- realizzazione di recinzione per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica.

Sono esclusi dal finanziamento:

- a) la realizzazione di impianti di short rotation, di specie poliennali destinate alla produzione di biomassa o, più in generale, delle cosiddette "colture dedicate" destinate alla produzione di biocombustibili;
- b) la realizzazione di impianti di vigneto collegati ad operazioni di ristrutturazione e riconversione, compreso il "reimpianto per ragioni sanitarie e fitosanitarie" a norma dell'art.

46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 destinati alla produzione di uva da vino in quanto finanziati nell'ambito dell'OCM vitivinicola;

- c) la realizzazione di nuovi impianti di vigneto destinati alla produzione di uve da vino e impiantati a seguito del rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 1308/2013;
- d) gli investimenti collegati alla "gestione della risorsa idrica per scopi irrigui" (punto 1 del successivo paragrafo "Ulteriori interventi/spese non ammissibili");
- e) la realizzazione di impianti di tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico).

2) realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate anche alla protezione da predatori, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzate alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi di cui alla L.R. 3/94;
- opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- mangiatoie.

3) sistemazioni idraulico agrarie (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale, biodiversità):

- realizzazione di muretti a secco;
- realizzazione di terrazzamenti e/o ciglionamenti;
- realizzazione di affossature per la regimazione delle acque superficiali.

4) infrastrutture aziendali (miglioramento del rendimento economico - ottimizzazione dei fattori di produzione):

- viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali;
- elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti l'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale, dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico.

A.7 DOTAZIONI AZIENDALI

Il sostegno è previsto per l'acquisto e l'installazione di nuove "dotazioni aziendali" e della relativa impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili di collegamento.

Rientrano nella definizione di "dotazione aziendale" i macchinari, gli impianti e le attrezzature elencati di seguito. Nell'ambito delle "attrezzature" sono ricomprese le cosiddette "strutture mobili" ovvero quei manufatti la cui installazione non richiede la trasformazione permanente del suolo, fermo restando il rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunale. Nel caso che si tratti di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo. I suddetti manufatti devono essere posizionati all'interno dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto, salvo non sia indicato diversamente.

Le suddette "strutture mobili" possano essere spostate, momentaneamente e per esigenze imprenditoriali, dall'UTE/UPS in cui sono installate ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario a condizione che siano rispettate le condizioni richiamate al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" in merito allo spostamento di un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio).

1) colturali e di raccolta (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni/miglioramento ambientale-riduzione dell'inquinamento ambientale o interventi di adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici, biodiversità):

- trattrici;

- macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni: colturali; di raccolta; limitatamente per il comparto florovivaistico, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione;
- accessori della trattrice per movimenti terra;
- rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- strutture per serre mobili e per copertura e ombreggiamento (escluso materiale di consumo);
- recinti mobili sia elettrificati che non, a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- impianti antigrandine (escluso materiale di consumo).

2) allevamento (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- macchine e impianti tecnologici per la mungitura e per l'allattamento artificiale;
- macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti;
- attrezzature per l'apicoltura (con esclusione di quanto segue se utilizzato per l'esercizio del nomadismo: arnie, macchine, attrezzature, materiale vario, allestimento di autocarri);
- strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali;
- allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- sistemi di allerta e videosorveglianza per la difesa da predatori, manufatti e recinzioni antipredazione;
- sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- macchine ed attrezzature per uso zootecnico.

3) trasformazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico /miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione/immagazzinamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE;
- macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli primari in prodotti agricoli, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato della UE.
- macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti agricoli ottenuti dal processo di trasformazione, entrambi appartenenti all'allegato I del Trattato UE.

4) di commercializzazione dei prodotti agricoli (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- allestimento di locali e di "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- strutture mobili per la commercializzazione anche in forma ambulante e al di fuori dall'UTE/UPS indicata in domanda; nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- celle frigo;
- distributore per la vendita diretta del latte crudo al consumatore. La collocazione del distributore al di fuori delle UTE/UPS indicata in domanda può avvenire a condizione che siano soddisfatte le norme previste nel paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del Documento "Disposizioni Comuni" in merito allo spostamento di un impianto fisso o macchinario oggetto di finanziamento (preventiva comunicazione e che lo spostamento non comporterà un indebito vantaggio). Il richiedente/beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al GAL tale spostamento. Queste condizioni scattano ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto

comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno delle Unità Produttive deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

5) di servizio (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni, biodiversità):

- attrezzature informatiche, per la gestione delle attività produttive aziendali (solo hardware);
- attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati;

- **A.9 CARTELLONI, POSTER E TARGHE per azione di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014** (miglioramento del rendimento economico)

B) SPESE GENERALI

Le spese generali elencate al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 6% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A) del presente tipo di operazione. Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

Acquisizione di programmi informatici e di acquisizione/progettazione di siti web per la gestione delle attività produttive aziendali.

7.1.3 Ambiti e settori di intervento

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti riguardanti le attività di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli appartenenti all'allegato I del Trattato UE e ai settori di seguito elencati:

- animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale, latte, uve, olive, semi oleosi, cereali, legumi, ortofruttili compresi la castagna e il marrone, fiori e piante, piante officinali e aromatiche, miele e altri prodotti dell'apicoltura, colture industriali comprese le colture tessili e escluse quelle per la produzione di biomassa e le short rotation, piccoli frutti, funghi e foraggere provenienti esclusivamente da coltivazione;
- ai fini del presente bando nella "trasformazione" sono incluse le attività di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento dei prodotti agricoli primari e/o dei prodotti ottenuti dal processo di trasformazione con le limitazioni di cui al successivo paragrafo.

7.1.4 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Sono ammesse a finanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari che gestiscono in maniera diretta l'intervento portandolo a termine con l'ausilio delle proprie dotazioni aziendali (utilizzo di macchine e materiale disponibile in azienda).

Dette operazioni sono ammesse a finanziamento a condizione che soddisfino tutti i requisiti previsti al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del documento "Disposizioni Comuni".

Le operazioni di carattere agronomico e forestale ammesse al sostegno sono limitate agli investimenti di cui al paragrafo "Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.1" - lettera A.6 "miglioramenti fondiari" - di seguito elencati:

- 1) "impianti per la produzione di specie vegetali poliennali" (tutti gli investimenti elencati nel punto);
- 2) "realizzazione degli elementi strutturali collegati alla gestione del pascolo" (limitatamente agli investimenti previsti al primo, secondo e terzo trattino di detto punto);

3) "Sistemazioni idraulico agrarie" (tutti gli investimenti elencati nel punto).

Il prezzario di riferimento per tale tipologia di lavori è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" al netto degli utili di impresa e delle spese generali.

7.1.5 Disposizioni specifiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli

Il processo di trasformazione e la commercializzazione sono ammissibili se i prodotti agricoli sia in entrata che in uscita appartengono all'Allegato I del Trattato UE e ai settori elencati nel precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento".

Il sostegno ad investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione è riconosciuto anche nel caso di impiego di prodotti agricoli di provenienza extra aziendale (incluso in questi ultimi, ai soli fini della presente sottomisura, anche i conferimenti dei soci delle cooperative) nei limiti di 1/3 del totale dei prodotti lavorati. Quest'ultimo parametro può essere calcolato come media dei tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione del potenziale produttivo aziendale a regime; alla determinazione del parametro concorrono esclusivamente i prodotti dei settori interessati dall'investimento.

La collocazione le strutture adibite alla commercializzazione dei prodotti di imprese operanti nel settore della produzione e trasformazione dei prodotti agricoli, può avvenire anche al di fuori dell'Unità produttiva o dell'Unità locale.

7.1.6 Complementarietà fra investimenti sul PSR e quelli previsti nell'OCM ortofrutta, olio di oliva, miele.

Il soggetto in domanda deve dichiarare che non ha richiesto e che non richiederà, nel caso di investimenti direttamente e univocamente attribuibili al settore ortofrutta o al settore olio di oliva o miele, altri finanziamenti per la stessa voce di spesa.

Le verifiche finalizzate ad evitare che un beneficiario riceva, per una stessa voce di spesa, più forme di sostegno saranno rese possibili tramite la consultazione di sistemi informativi come disposto da appositi atti dell'Autorità di Gestione.

L'ammissibilità al sostegno e al pagamento degli investimenti direttamente ed univocamente attribuibili al settore ortofrutta, al settore olio di oliva, miele, avvengono se il soggetto non ha richiesto per una stessa voce di spesa un finanziamento a valere sulle relative OCM.

Le voci di spesa direttamente ed univocamente attribuibili ai settori descritti nel capoverso precedente sono escluse o decadono dal beneficio con conseguente recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

7.1.7 Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola

Il sostegno è concesso agli investimenti che migliorano le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola. Il requisito è soddisfatto se una quota pari o superiore al 40% è riconducibile ad almeno uno dei seguenti aspetti generali di cui alla tabella 1, in termini di:

- a) investimento ammesso per tipo di operazione, in fase di istruttoria di ammissibilità;
- b) spesa ammessa per tipo di operazione, in sede di istruttoria di pagamento.

Il requisito di "miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell'azienda agricola" deve essere verificato e soddisfatto prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e in sede di accertamento finale.

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico quando gli investimenti:	introducono tecnologie innovative e sostenibili;
	favoriscono innovazione di processo e di prodotto;
	ottimizzano i fattori di produzione;
	concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;

Miglioramento della qualità delle produzioni quando gli investimenti:	favoriscono la riconversione a metodi di produzione biologici;
	migliorano la qualità merceologica delle produzioni;
	favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale;
	favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali;
Miglioramento ambientale quando gli investimenti favoriscono:	l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
	il risparmio idrico;
	l'efficientamento energetico;
	la riduzione dell'inquinamento ambientale;
Tutela e valorizzazione delle Biodiversità Agrozootecniche del territorio eligibile della SISL del GAL MontagnAppennino, come da elenchi delle sottomisure 10.1.4 e 10.1.5 del PSR 2014/2020 della regione Toscana, quando gli investimenti	l'adattamento/mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici;
	promuovono la coltivazione e/o l'allevamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti derivati, con contestuale conservazione/recupero delle sistemazioni fondiari ad esso collegate.

Gli investimenti relativi ai tipo di operazione attivati nel presente bando ed elencati nel precedente sotto paragrafo "Interventi finanziabili" riportano, fra parentesi "l'aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questi sono indirizzati.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto, il richiedente deve dimostrare come l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

7.1.8 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) rispettano le disposizioni contenute al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni";
- b) sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- c) sono riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli di cui al precedente paragrafo "Ambiti e settori di intervento";
- d) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- e) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- f) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- g) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola;
- h) ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

7.2 Operazione 6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando dell'Operazione *6.4.3 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali*.

7.3 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Micro¹⁵ e Piccole Imprese¹⁶ (ai sensi della raccomandazione UE n. 361/2003) artigiane del settore manifatturiero e dei servizi all'artigianato.

7.3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli della scheda della sottomisura 6.4.3 della SISL del GAL MontagnAppennino.

Mediante l'attivazione della sottomisura 6.4.3 "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali" sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati a:

- diversificare l'attività artigiana in genere al fine di sostenere l'occupazione localmente, con specifica attenzione alle iniziative nell'agroalimentare;
- lavorazione dei prodotti forestali;
- lavorazioni artistiche tradizionali (pietra e lapideo, legno, tessitura, metalli, figurinai);
- antichi mestieri di cui alla L.R. n. 14/2016;

al fine di creare buone pratiche da sostenere e replicare con i fondi POR FESR e FES, PSR FEASR e FEAMP a regia Regionale.

7.3.2 Tipologie di spesa finanziabili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) Investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- b) Opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c) Opere per l'efficientamento energetico e la copertura del fabbisogno energetico aziendale mediante energia da fonti rinnovabili, nei limiti previsti dagli artt. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- d) Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- e) Acquisto di hardware e software anche finalizzato all'attività di e-commerce.
- f) Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) **sono obbligatorie**, vedi paragrafo 6.3 "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando.

- g) **Spese generali** come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c) d) e) ed f). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi;
- studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
- ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10%.

¹⁵La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

¹⁶ La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR".

7.4 Operazione 6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando dell'Operazione 6.4.4 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali

7.4.1 Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Micro¹⁷ e Piccole Imprese¹⁸ (ai sensi della raccomandazione UE n. 361/2003) dei servizi del commercio (T.U. Codice Regionale del Commercio) nel settore della vendita al dettaglio come definito all' Art. 15 comma 1 punto b)¹⁹, inquadrabili come esercizi di vicinato così come definiti all' Art.15 comma 1 punto d)²⁰ o come empori polifunzionali così come definiti all' Art. 20²¹.

7.4.2 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli della scheda dell'operazione 6.4.4 della SISL del GAL MontagnAppennino.

Mediante l'attivazione dell'azione "Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali" si mira ad incentivare le seguenti tipologie di investimento nel settore della piccola distribuzione di vendita al dettaglio:

- gli investimenti per attività di diversificazione dell'attività economica al fine di sostenere l'occupazione localmente, con specifica attenzione alle iniziative di servizi del commercio entro i centri storici;
- gli investimenti per attività di diversificazione dell'attività economica al fine di sostenere l'occupazione localmente, con specifica attenzione alle iniziative di servizi del commercio fuori dai centri storici e nelle aree marginali;
- gli investimenti per la creazione di botteghe polifunzionali in grado di erogare anche servizi al cittadino e servizi informativi-turistici;
- gli investimenti per attività che svolgono anche un ruolo di aggregazione sociale nei centri storici e nelle aree marginali;

7.4.3 Tipologie di spesa finanziabili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- h) Investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- i) Opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- j) Opere per l'efficientamento energetico e la copertura del fabbisogno energetico aziendale mediante energia da fonti rinnovabili, nei limiti previsti dagli artt. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- k) Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi

¹⁷ La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

¹⁸ La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR".

¹⁹ Art. 15 Comma b) T.U. Codice Regionale del Commercio: Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

²⁰ Art. 15 Comma d) T.U. Codice Regionale del Commercio - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:
d) per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:

1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

²¹ Art. 20 T.U. Codice Regionale del Commercio:
Empori Polifunzionali - Nelle zone montane e insulari nonché negli ambiti territoriali, urbani ed extraurbani, con popolazione inferiore a tremila abitanti individuati dal comune ed interessati da fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita possono svolgere in un solo esercizio, detto emporio polifunzionale, oltre all'attività commerciale, altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal comune.

- realizzati, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa;
- l) Acquisto di hardware e software anche finalizzato all'attività di e-commerce.
 - m) Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) **sono obbligatorie**, vedi paragrafo 6.3 "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando.

- n) **Spese generali** come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c) d) e ed f). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
 - ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del **10%**.

7.5 Operazione 6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando dell'Operazione *6.4.5 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche*

7.5.1 Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Micro²² e Piccole Imprese²³ (ai sensi della raccomandazione UE n. 361/2003) per le attività previste dal Testo unico della Legge Regione Toscana del Turismo. (L.R. 86/2016 e smi) e riconosciute secondo il Regolamento approvato con DGR 603 del 04 giugno 2018.

7.5.2 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli della scheda della sottomisura 6.4.5 della SISL del GAL MontagnAppennino.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di investimento:

1) Investimenti in sistemi di gestione tipo albergo diffuso entro i centri storici (come da L.R. 86/2016 art 21 e smi e Regolamento approvato con DGR 603/18):

- a) Adeguamento e ampliamento di strutture turistico ricettive, compreso l'acquisto di attrezzature fisse specifiche.
- b) Adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico-ricettive.
- c) Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del fabbisogno energetico mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nei limiti previsti dagli art. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.

2) Investimenti in forme di ospitalità integrate entro i sistemi degli itinerari storico-naturalistici o della RET:

- a) Adeguamento e ampliamento di strutture turistico ricettive, compreso l'acquisto di attrezzature fisse specifiche.

²² La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **microimpresa** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR".

²³ La Raccomandazione n. 361/2003 prevede: "Nella categoria delle PMI si definisce **piccola impresa** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR".

- b) Adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico-ricettive.
- c) Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del fabbisogno energetico mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nei limiti previsti dagli art. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Si specifica quanto segue:

- gli investimenti in *“forme di ospitalità integrate entro i sistemi degli itinerari storici”* devono essere funzionali al raggiungimento o al miglioramento dei requisiti minimi previsti al punto 8 dell’Allegato 1 “Modello Masterplan Cammini in Toscana” della DGRT 663 del 16/06/2018;
- **per gli investimenti in *“forme di ospitalità integrate entro i sistemi degli itinerari storici”* già esistenti, quali:**
 - a. Itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa;
 - b. Cammini denominati interregionali individuati dal “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
 - c. Cammini di interesse regionale;

il beneficiario a collaudo deve presentare la sottoscrizione dello specifico disciplinare come previsto dalla DGRT 663/2018.

- **per gli investimenti in *“forme di ospitalità integrate entro i sistemi degli itinerari storici”* non ancora riconosciuti, quali:**
 - a. Itinerari culturali;
 - b. Cammini denominati interregionali;
 - c. Cammini di interesse regionale;

il beneficiario a collaudo deve presentare l’atto di impegno alla sottoscrizione dello specifico disciplinare come previsto dalla DGRT 663/2018.

3) Investimenti in nuovi modelli di ospitalità su turismo didattico a tema ambientale-storico-etnoantropologico (villaggi ecologici, ospitalità a tema su ricostruzioni storiche tematiche):

- a) Adeguamento e ampliamento di strutture turistico ricettive, compreso l’acquisto di attrezzature fisse specifiche.
- b) Adeguamento, ampliamento o realizzazione di servizi ed attrezzature complementari connesse alle strutture turistico-ricettive.

Interventi di efficientamento energetico e di riduzione del fabbisogno energetico mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, nei limiti previsti dagli art. 37 e 38 del Reg. (UE) n. 651/2014.

7.5.3 Tipologie di spesa finanziabili

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- a) Investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- b) Opere di riqualificazione e potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza;
- c) Opere per l’efficientamento energetico e la copertura del fabbisogno energetico aziendale mediante energia da fonti rinnovabili;
- d) Acquisto e posa in opera di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature funzionali agli interventi realizzati, ivi compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa;
- e) Acquisto di hardware e software anche finalizzato all’attività di e-commerce.
- f) Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) **sono obbligatorie**, vedi paragrafo 6.3 “Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità” del presente bando.

- g) **Spese generali** come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono

spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a), b), c), d), e) ed f). Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi;
- studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
- ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del **10%**.

7.6 Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Di seguito si riportano le disposizioni specifiche, da applicare al presente Bando PIF, che integrano/modificano quelle previste nel bando della sottomisura *8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste*

7.6.1 Richiedenti/beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Privati proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali (silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;
- Micro e piccole imprese, singole o associate, che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti (legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici).

7.6.2 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 8.6 del PSR. Inoltre, tutti gli interventi, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, sono ricompresi in quanto indicato nell'art. 41 del Reg (UE) 702/2014.

AZIONE A) - INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE FORESTALI E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI

Investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

In particolare sono ammissibili e finanziabili le micro e piccole imprese che non gestiscono direttamente superfici forestali ma sono coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti, gli investimenti di seguito riportati.

- 1) *acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)*

Per le macchine e attrezzature sono ammissibili a contributo gli acquisti di quelle appartenenti alle tipologie elencate nella successiva Tabella A) finalizzate all'esecuzione delle operazioni in essa indicate.

Per i beneficiari di questa azione, le superfici inserite in tabella A) per giustificare gli acquisti riguardano le superfici di bosco lavorate. Nel dettaglio deve verificarsi, pena la non ammissibilità, una delle seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per le imprese di nuova costituzione e sotto riportato:

- aver lavorato, nell'ultimo esercizio precedente la consegna della domanda, una superficie boscata almeno pari alle superfici minime indicate nella tabella A) per ogni categoria di macchine e/o attrezzature;
- la media delle superfici lavorate nei tre esercizi precedenti sia pari alle superfici minime indicate per ogni categoria di macchine e/o attrezzature.

Tali condizioni sono verificate in base ad uno o entrambi i documenti di seguito elencati:

- contratto di acquisto bosco in piedi;
- atti autorizzativi/Dichiarazioni di inizio attività o simili.

Le imprese:

- i. di nuova costituzione, cioè costitutesi non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- ii. le imprese NON di nuova costituzione ma che hanno acquisito, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, altre aziende o rami di azienda che svolgono le attività di cui al presente punto;
- iii. le imprese NON di nuova costituzione ma che hanno iniziato, non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto, a svolgere le attività di cui al seguente punto non oltre i 36 mesi precedenti alla data di ricezione della domanda di aiuto;

invece che giustificare gli acquisti in base al dato storico relativo alle superfici lavorate, devono impegnarsi a conseguire, entro il terzo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della domanda di pagamento, le superfici minime di bosco oggetto di taglio sopra previste e necessarie a giustificare gli acquisti effettuati e ammessi a contributo.

In tali casi, pena la non ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare la documentazione necessaria a dimostrare lo svolgimento dell'attività forestale (presenza nel Registro Imprese con il codice ATECO relativo allo svolgimento dell'attività forestale) e la data da cui è presente il relativo codice ATECO, nonché tutti i documenti necessari a dimostrare che il richiedente si trova in una delle condizioni di cui ai precedenti punti da i) a iii).

2) acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei prodotti secondari del bosco (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)

E' ammesso a contributo l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il condizionamento, confezionamento, il magazzinaggio dei prodotti secondari del bosco. Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature idonee alla valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

- a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio;
- c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo.

3) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali e/o energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento della qualità delle produzioni)

Sono ammessi a contributo l'acquisto e l'installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione 10 delle operazioni sopra indicate e l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari, attrezzature, realizzazioni stabili, idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. In particolare sono ammissibili:

- a) rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine;
- b) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- c) carri portatronchi, catene di carico, nastri trasportatori;
- d) segatronchi, seghe e troncatrici;
- e) attrezzature per la classificazione del legname;
- f) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;

- g) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (unità centrali, computer e stampanti) programmi informatici nonché realizzazione di siti web, destinati direttamente alla gestione e delle attività aziendali.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

- 4) *acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)*

Sono ammessi a contributo l'acquisto ed installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate. In particolare sono ammissibili:

- a) impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
- b) bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- c) macchine o attrezzature per la pellettizzazione.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

- 5) *realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche destinata alla raccolta, deposito, stoccaggio, mobilitazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici (miglioramento del rendimento economico/miglioramento ambientale)*

Sono ammessi a contributo i seguenti investimenti:

- a) realizzazione, miglioramento o adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse (nonché il loro ampliamento o ristrutturazione funzionale) compresi: tettoie, depositi per carburanti o altri locali tecnici, piazzali pavimentati, impianti permanenti e la realizzazione delle opere accessorie ad essi collegati (recinzioni, impiantistica, ecc.), eseguiti su immobili già in possesso del richiedente, realizzati nell'ambito della presente azione;
- b) lavori e opere edili necessari per l'installazione e la funzionalità degli impianti, macchinari e attrezzature;
- c) realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno e per le esigenze dei fabbricati/strutture aziendali e della loro area di pertinenza, quando strettamente funzionale alle macchine e attrezzature finanziate;
- d) acquisto e installazione di attrezzature informatiche (hardware) e di programmi informatici (software) stabilmente installati nell'impianto oggetto d'intervento e destinati direttamente alla gestione aziendale e ai processi di analisi e controllo;
- e) attrezzature per spogliatoi, mense e servizi igienici utilizzati dal personale addetto (no materiale di consumo).

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

La realizzazione di impianti per la produzione di energia è ammissibile esclusivamente se collegati ad altri interventi di cui ai punti a) e b) sopra riportati e se dimensionati in funzione delle esigenze di gestione della struttura finanziata. Nel periodo di impegno di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", è comunque sempre vietata la vendita dell'energia prodotta, anche in eccesso (vedi il successivo paragrafo "Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili").

- 6) *costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per la commercializzazione dei prodotti legnosi (miglioramento del rendimento economico/ miglioramento della qualità delle produzioni)*

Sono ammissibili a finanziamento investimenti per la realizzazione di piattaforme logistico - commerciali a carattere aziendale, per lo stoccaggio e commercializzazione di legname da opera o da lavoro e di biomasse forestali (sia di produzione che acquistate).

In particolare sono ammissibili a finanziamento l'acquisto o la realizzazione della seguente dotazione minima di infrastrutture e di attrezzature:

- realizzazione di una copertura ventilata e pavimentata per la stagionatura della legna e del cippato;
- realizzazione di un'area scoperta asfaltata adiacente alla copertura dove effettuare le operazioni di movimentazione, trasformazione e carico del legname, del cippato e della legna;
- realizzazione di un piazzale su fondo stabilizzato per lo stoccaggio e la stagionatura del legname tal quale;
- acquisto e messa in opera di una pesa calibrata;
- acquisto di strumenti per la misurazione del contenuto idrico del legname, della legna del cippato;
- acquisto e messa in opera di essiccatoio;
- acquisto di attrezzature connesse (e di cui ai precedenti punti A.3 e A.4)
- realizzazione di locali ad uso ufficio commerciale.

Tali investimenti sono ammissibili solo se sono destinati all'utilizzo nelle fasi precedenti la trasformazione industriale del legname, cioè se si verificano le condizioni riportate nel punto i) delle "Ulteriori specifiche relative all'azione A)".

Ulteriori specifiche relative all'azione A)

In generale, l'entità degli interventi/acquisti deve essere commisurata alle reali esigenze dell'impresa richiedente in rapporto alle indicazioni e previsioni contenute nella documentazione progettuale allegata alla domanda di aiuto.

Inoltre:

a) gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia (compreso produzione di cippato o pellets) sono limitati alle operazioni precedenti la trasformazione industriale, cioè agli investimenti inferiori a 1,3 milioni di euro e che soddisfano uno o più dei seguenti elementi:

- nel caso d'interventi precedenti la trasformazione del legname, con esclusione della produzione di cippato e pellets e delle segherie, sono eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³;
- nel caso di produzione di cippato o pellets, sono eseguiti direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni.

Sono sempre considerati trasformazione industriale (quindi non sono ammesse a finanziamento) le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.

b) le superfici forestali lavorate indicate nella Tabella A) possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici a bosco (così come definite dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) utilizzate dal richiedente su tutto il territorio regionale e nel periodo di riferimento, indipendentemente dal titolo di possesso. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte anche per domande diverse, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte nella stessa annualità per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "Operazione/Superficie bosco lavorata" di cui alla Tabella A);

c) l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente può essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella A) e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle

macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dall'Ufficio competente all'istruttoria;

- d) nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;
- e) le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere adattati ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:
- essere a doppia trazione;
 - essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
 - avere opportune protezioni del posto di guida (retinature anteriori e posteriori), del motore, della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
 - avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette.
- f) l'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle elencate nella Tabella A) può essere autorizzato purché siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni indicate e sia allegata, qualunque sia l'importo del contributo relativo alle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato e competente in base al relativo ordinamento professionale.

Tabella A

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE (AZIONE A) O IN POSSESSO - GESTIONE (AZIONE B)/TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 2 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 4 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 15 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 8 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 50 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 16 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 200 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 40 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 400 HA DI BOSCO
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe - Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati - Aste potatrici - Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute 	<ul style="list-style-type: none"> - Decespugliatori portati 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbatitrice/allestitrice) - Feller (abbatitrice; abbatitrice/esboscatrice) - teste abbatitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Motocarriole 	<ul style="list-style-type: none"> - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatori forestali 	<ul style="list-style-type: none"> - Trasporter (trattore con cassone) 		<ul style="list-style-type: none"> - Carrelli per il trasporto di macchine operatrici

Tabella A - continua -

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE (AZIONE A) O IN POSSESSO - GESTIONE (AZIONE B)/TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	ATTREZZATURE MINUTE E MACCHINE DI PICCOLE DIMENSIONI	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO – PICCOLE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIE	ATTREZZATURE E MACCHINE MEDIO/GRANDI	ATTREZZATURE E MACCHINE GRANDI
	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): INDIPENDENTEMENTE DALLA SUPERFICIE SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 2 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 4 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 15 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 8 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 50 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 16 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 200 HA DI BOSCO	SUPERFICIE BOSCO LAVORATE AZIONE A): 40 ETTARI SUPERFICIE BOSCO IN POSSESSO - GESTIONE AZIONE B): 400 HA DI BOSCO
Primo condizionamento		<ul style="list-style-type: none"> - Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW
Lavori forestali vari		<ul style="list-style-type: none"> Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 5 e 10 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 125 kW - Trattori agricole gommate adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW - Escavatori retroportati; - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 100 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW - Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 100 kW

Azione B) Spese generali

Le spese generali, di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni", sono ammissibili nel limite massimo del 10%, calcolato sull'importo complessivo degli investimenti di cui alla precedente lettera A. Nella suddetta percentuale sono inclusi i costi per gli studi di fattibilità; sono incluse anche i costi per le ricerche e analisi di mercato solo se sono collegate all'investimento. Sono esclusi i costi per gli investimenti immateriali.

Nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima dell'1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono.

Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie di spesa, solo se collegate all'investimento e riconducibili a:

- valutazione costi/benefici degli interventi;
- studio delle disponibilità di biomasse per uso energetico;
- ricerche e analisi di mercato.

Per la definizione di spese generali e delle specifiche ad esse collegate si rimanda a quanto previsto al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni".

Azione C) Cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) sono obbligatorie, vedi paragrafo "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando.

7.6.3 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è concesso limitatamente a quelli che hanno l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico relativo alle attività aziendali collegate alla gestione delle superfici forestali o allo stoccaggio, trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali e del sottobosco di produzione aziendale. Non possono essere oggetto di finanziamento ai sensi del presente bando progetti che prevedono esclusivamente i costi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia non collegati alla richiesta di intervento anche per le strutture ai cui sono al servizio.

Pertanto devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, escluso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".

Gli impianti per la produzione di energia da biomasse sono finanziabili solo se si verificano tutte le seguenti condizioni:

1. sono destinati esclusivamente alla produzione di calore;
2. non utilizzano biomasse derivanti da colture dedicate esclusivamente alla produzione di biomassa a scopi energetici (quali gli impianti di Short rotation forestry);
3. utilizzano solo biomasse legnose di origine forestale, ad esclusione del pellet, così come definite alle lettere c) e d) dell'allegato X alla Parte V, Parte II sez. 4 del D.LGS 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", di seguito meglio specificate:

- a) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura (lettera c, sopra citata);
 - b) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti. (lettera d, sopra citata);
4. non sono ammessi combustibili diversi da quelli sopra elencati anche se utilizzati in quota parte.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013), i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2\log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);

Tutti gli elementi di cui sopra devono essere verificati, in ammissibilità, in base alla documentazione tecnica relativa gli impianti che si intende realizzare e, al pagamento, in base alle specifiche tecniche degli impianti realizzati e delle attrezzature oggetto di finanziamento.

7.6.4 Limitazioni collegate agli investimenti

Il sostegno, pena la non ammissibilità, è concesso agli investimenti che oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti soddisfano quanto segue:

- a) gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le pertinenti condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarietà" del PSR della Toscana;
- b) non si considerano "manutenzione ordinaria/straordinaria" (e quindi sono ammissibili):
 - 1. le opere e lavori edili che riguardano:
 - la modifica di porte e pareti interne;
 - la realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
 - il rifacimento a fini ambientali (come ad esempio gli interventi per l'efficientamento energetico), igienici e di sicurezza nei luoghi di lavoro di impianti, pareti, infissi, pavimentazioni interne, coperture;
 - l'abbattimento di barriere architettoniche;
 - 2. gli «Adeguamenti funzionali» o i «miglioramenti» intesi come tutti quelli interventi che comportano modifiche o integrazioni ad opere già esistenti (ad esempio, piccole sistemazioni idraulico forestali; lungo la viabilità, modifiche o rettifiche di tracciato che ne migliorino o ne facilitino la transitabilità o la funzionalità, opere per la regimazione delle acque);
 - 3. gli interventi che, se presi in via esclusiva afferiscono chiaramente alla categoria delle manutenzioni, ma in effetti costituiscono il completamento di nuove opere o di opere di cui ai punti precedenti (ad esempio: ricarica del fondo localizzato e a completamento di opere di adeguamento in una viabilità o di un sentiero);
 - 4. gli interventi selvicolturali la cui cadenza temporale (stabilita dalla normativa o dalla corretta prassi tecnica) sia superiore al periodo di impegno;
- i) gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

7.6.5 Altre limitazioni

- a) Giustificazione acquisto macchinari: gli acquisti delle macchine ed attrezzature sono ammissibili a contributo in funzione della superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente. Nel caso di micro e

piccole imprese che non gestiscono direttamente superfici forestali, invece si fa riferimento alle le superfici di bosco lavorate negli anni precedenti alla presentazione della domanda di aiuto.

- b) Commercializzazione: non sono ammissibili i progetti presentati da soggetti che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione (solo acquisto, deposito e vendita dei prodotti forestali o dei prodotti assimilabili e/o dei prodotti secondari del bosco) ad esclusione di quelli presentati da soggetti giuridicamente riconosciuti che soddisfano entrambi i requisiti di seguito riportati:
- associano imprese operanti nella produzione e/o utilizzazione di prodotti forestali;
 - si impegnano a commercializzare, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti forestali o del sottobosco ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime. Tali prodotti devono rappresentare almeno il 51% del valore totale annuo della produzione di materie prime forestali o del sottobosco di ciascuna impresa associata. La suddetta dimostrazione dei vantaggi per i produttori di base si applica per i 3 anni successivi alla data di ricezione della domanda di pagamento.
- c) Vantaggio per i produttori forestali di base Nel caso del sostegno alla commercializzazione dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco, ai fini del presente bando per 'impianto' si intende la struttura destinata alla commercializzazione dei prodotti trasformati e non.
- d) I prodotti primari di base possono provenire da conferimento da parte dei soci/consorziati. Ai fini della dimostrazione del conferimento e dei vantaggi per i produttori di base è necessario verificare che:
1. per le cooperative o Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione, sia stato adottato uno statuto o un regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci;
 2. per i consorzi, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione, sia stato sottoscritto un contratto con vincolo di conferimento da parte dei consorziati.

La dimostrazione della partecipazione adeguata e duratura ai vantaggi economici per i produttori di base è verificata, al termine di ciascuno dei tre anni di vincolo previsti, in caso di cooperative agro-forestali, consorzi forestali e Organizzazioni di Produttori o Associazioni di produttori o di imprese, che associano produttori del prodotto di base oggetto dell'attività di commercializzazione, con la presentazione di:

- 7) statuto o regolamento con vincolo di conferimento della produzione dei soci ovvero contratto di consorzio con vincolo di conferimento da parte dei consorziati/associati;
- 8) idonea documentazione attestante la quantità totale di prodotti commercializzata nell'impianto oggetto di aiuto e la quantità di prodotti conferiti dai soci;
- 9) nel caso di acquisto di prodotti forestali, idonea documentazione consistente nella predisposizione di tabelle riepilogative delle quantità di prodotto trasformato e/o commercializzato sulla base delle fatture di acquisto della materia prima. Le tabelle devono essere suddivise per fornitore e contenere le indicazioni relative al possesso, da parte dei fornitori, del requisito di produttore di base, così come previsto dal presente bando;
- 10) nel caso di produzione propria, idonea documentazione amministrativa, ai sensi della normativa vigente, con l'indicazione delle superfici agricole a tale scopo impiegate e delle quantità di prodotto agricolo ottenuto per l'impianto oggetto di finanziamento;

Il beneficiario è pertanto tenuto, nei 60 giorni successivi a ciascuna scadenza annuale dalla data di decorrenza dell'impegno e per i 3 anni successivi, a presentare la suddetta documentazione completa e in modo ricevibile all'Ufficio competente all'istruttoria. Il termine della scadenza annuale è individuato nel 31 dicembre di ogni anno; per il primo anno di vincolo il 31 dicembre è riferito a quello dell'anno successivo alla presentazione della domanda di pagamento sul sistema informativo di ARTEA. Su motivata richiesta del

beneficiario può essere concessa una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione della documentazione. In caso di ritardo nella presentazione della documentazione, il soggetto competente dell'istruttoria invia una comunicazione allo stesso beneficiario indicando un termine perentorio entro il quale inviare la suddetta documentazione; decorso inutilmente quest'ultimo termine vengono applicate le sanzioni secondo le modalità previste al precedente paragrafo "Sanzioni".

7.6.6 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Sono ammessi al sostegno e, poi, sono ammessi a beneficiare del pagamento degli aiuti, gli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

- a) sono realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- b) ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo del possesso di un Piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente, si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.;
- c) rispettano, nel caso di tagli boschivi su superfici superiori ad un ettaro, le disposizioni di cui all'art. 47, commi 6 ter, 6 quater, 6 quinquies della L.R. 39/00 e s.m.i. (in merito all'obbligo di ricorrere a imprese boschive iscritte all'Elenco regionale delle ditte boschive);
- d) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- e) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- f) sono limitati alle strutture aziendali.
- g) rispettano le disposizioni contenute al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni";
- h) sono inclusi nel sotto paragrafo "Interventi finanziabili";
- i) sono limitati alle strutture produttive aziendali;
- j) sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
- k) sono congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;
- l) se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione, non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda agricola.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.